Statuto del Consiglio pastorale diocesano

Prot. n. 711/11/PG

Decreto

In forza del battesimo e degli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana tutti i fedeli sono chiamati a partecipare, secondo la loro condizione, alla missione della Chiesa. L'insegnamento sul sacerdozio comune dei fedeli, approfondito dai padri dell'ultimo Concilio ecumenico nella costituzione dogmatica *Lumen Gentium* n. 10, ha portato all'individuazione di un nuovo istituto nell'ambito della vita diocesana chiamato *Consiglio Pastorale Diocesano*.

Esso è segno e strumento della comune partecipazione alla missione della Chiesa particolare di tutti i fedeli, nella diversità degli stati di vita, dei carismi e dei ministeri.

Nella nostra Diocesi, tale Consiglio, venne costituito con decreto vescovile fin dal 1966 (*Rivista della Diocesi* 50 [1966] 818) e da allora svolge stabilmente la sua attività.

Essendo scaduto il Consiglio pastorale diocesano nominato dal mio venerato Predecessore in data 21 novembre 2005, prot. 113/05, dopo opportuno consiglio, ho ritenuto necessario aumentare il numero dei membri e allargare la rappresentanza dei fedeli laici.

Pertanto, contestualmente all'istituzione del nuovo Consiglio pastorale diocesano, a norma del can. 96, promulgo lo

Statuto del Consiglio pastorale diocesano

allegato al presente decreto, in sostituzione e abrogazione del precedente. Il predetto Statuto offre determinazione, nella nostra Chiesa particolare, alla normativa universale prevista ai cann. 511-514 del *Codice di diritto canonico* e al n. 185 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum successores*, del 22 febbraio 2004.

Treviso, 13 maggio 2011

♣ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM CONV. Arcivescovo-Vescovo di Treviso

> don GIULIANO BRUGNOTTO Cancelliere Vescovile

Prot. n. 711/11/PG Allegato n.1

Statuto del Consiglio pastorale diocesano

1. Natura, competenze

- Art. 1 1) Il Consiglio pastorale diocesano (= CPD), composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto da laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio.
- 2) Il CPD dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio. Il CPD cessa quando la sede è vacante (can. 513 § 2).
- Art. 2 Il CPD, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della diocesi in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi al Vescovo, in particolare riguardo al piano pastorale diocesano (cf can. 511). Non sono di pertinenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.
- **Art. 3** Il CPD è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale e dai Vicari episcopali. Il Vicario episcopale per il coordinamento della pastorale si occupa specificatamente dei rapporti con il CPD.

2. Membri

- Art. 4 Il CPD è composto dai membri sotto elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf can. 512 § 2):
 - a) di diritto il Vicario generale e i vicari episcopali;
- b) diciotto presbiteri diocesani scelti dal Vescovo tra quanti ricoprono il compito di parroci, vicari parrocchiali e altri uffici diocesani;
 - c) due laici per ciascun vicariato;
- d) un diacono permanente designato dalla Comunità dei diaconi permanenti incardinati in diocesi;
 - e) un religioso eletto dal CISM;

- f) una religiosa eletta dall'USMI;
- g) un/a laico/a consacrato/a eletto/a dal CIIS;
- h) una cooperatrice pastorale diocesana designata dalla Moderatrice;
- i) il Presidente della Consulta diocesana delle associazioni laicali;
- 1) il Presidente dell'Azione cattolica;
- m) un rappresentante dello scoutismo scelto dall'AGESCI e l'FSE a turno per ogni quinquennio;
- n) un laico designato dal Direttore dell'Ufficio per la pastorale dei migranti in rappresentanza delle comunità etniche di lingua straniera;
- o) cinque membri nominati dal Vescovo in rappresentanza delle professionalità laicali.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia, che non sono membri del Consiglio, possono invitati a partecipare alle sessioni a seconda dei temi trattati. Possono prendere la parola con il consenso del Moderatore, ma senza diritto di voto.

- **Art. 5** Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr can. 512, §§ 1 e 3).
- **Art.** 6 I Consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta.
- Art. 7 Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali nonché le norme relative alle votazioni, alle designazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dal Vescovo in occasione delle elezioni.
 - **Art. 8** I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:
- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta, sentita la Giunta, decidere se accettarle o respingerle;
 - b) per trasferimento ad altro Vicariato foraneo, nel caso di presbiteri eletti;
 - c) per trasferimento in altro Vicariato, nel caso di laici eletti;
 - d) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
 - e) per trasferimento ad altra diocesi;
- f) dopo tre assenze ingiustificate un membro decade automaticamente dal suo incarico;
 - g) per altre cause previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene mediante nuova elezione nel caso di membri eletti (nel caso dei presbiteri si può prevedere il subentro in base ai voti ottenuti), su designazione del Vescovo o degli organismi competenti, a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

3. Organi del Consiglio pastorale diocesano

Art. 9. Sono organi del CPD:

- 1. l'assemblea dei membri;
- 2. il segretario;
- 3. la giunta;
- 4. eventuali commissioni.

3.1. Assemblea

- Art. 10. § 1 Il CPD agisce attraverso l'assemblea dei suoi membri.
- § 2 Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei Consiglieri (cf. can. 500, §1).
 - § 3 Il CPD si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.
- § 4 Il CPD può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
- § 5 Perché l'assemblea possa agire validamente occorre la presenza di due terzi dei suoi membri.
- **Art. 11.** I membri del CPD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata in forma scritta al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dalla data della sessione a cui si riferisce.
- **Art. 12.** Le sessioni sono riservate ai membri e alle altre presenze indicate dallo statuto, salvo diversa disposizione del Vescovo per una singola sessione o parte di essa.
- Art. 13. § 1 L'assemblea del CPD, per svolgere il suo lavoro può costituire delle commissioni, temporanee o permanenti, composte dai suoi membri: esse sono responsabili verso il consiglio.
- § 2 Le Commissioni, nello svolgimento del loro compito, possono farsi aiutare da esperti, che non hanno diritto di voto.

3.2. Segretario

Art. 14 Il CPD ha un Segretario nominato dal Vescovo tra i suoi membri. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 15 Spetta al Segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
 - b) curare la redazione dell'ordine del giorno;
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e) notare le assenze, segnalarle alla Giunta e ricevere le lettere di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;
- g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.

3.3. Giunta

Art. 16 Il CPD si avvale di una Giunta composta dal Segretario e da tre membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito. Presiede la Giunta il Vescovo, anche per il tramite il Vicario incaricato (o del delegato vescovile incaricato).

Art. 17 Spetta alla Giunta:

- a) coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio;
- b) offrire il proprio parere al Vescovo circa l'ordine del giorno delle sessioni;
- c) seguire e coordinare l'attività delle Commissioni;
- d) stabilire, in accordo con l'eventuale Commissione, le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni;
- e) moderare, tramite uno dei membri a turno, escluso il Segretario, l'ordinato svolgimento delle sessioni;
 - f) dare periodicamente al Vescovo relazione sui lavori del Consiglio;
- g) essere a disposizione del Vescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

3.4. Commissioni

Art. 18 La costituzione di una Commissione è proposta dal Vescovo o dalla Giunta o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

Art. 19 Ogni Commissione è composta da cinque o più Consiglieri eletti dal Consiglio. Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

- Art. 20 Nell'ambito di ciascuna Commissione il Vescovo, su proposta della Commissione stessa, nomina il Presidente. I membri scelgono un Segretario ed eventualmente un Relatore diverso dal Presidente.
- Art. 21 Il Vescovo può invitare, anche su proposta del Consiglio, a far parte delle Commissioni taluni esperti, in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.
- Art. 22 Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici e i Servizi di Curia, le Commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani.
- **Art. 23** La Giunta del Consiglio provvede nei modi più idonei a coordinare i lavori delle Commissioni. Il Segretario del Consiglio è a disposizione delle Commissioni per l'acquisizione di dati, informazioni, strumenti necessari al loro lavoro.
- **Art. 24** Il CPD ha tra le proprie Commissioni permanenti la "Commissione per l'interpretazione dello Statuto".

Spetta alla Commissione: a) interpretare, su richiesta della Giunta o della maggioranza dei Consiglieri, le norme dubbie dello Statuto; b) studiare le eventuali modifiche dello Statuto; c) assistere il Vescovo nella preparazione del Regolamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

4. Le sessioni

4.1. L'ordine del giorno delle sessioni

- **Art. 25** L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentito il Segretario ed eventualmente la Giunta. È redatto dal Segretario e firmato dal Vescovo e dal Segretario stesso.
- **Art. 26** Ogni Consigliere, per il tramite del Segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio, la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario.

Il Segretario darà comunicazione al Consiglio di tutte le proposte presentate.

Art. 27 Il tema principale di ogni sessione viene di solito studiato e approfondito da un'apposita Commissione, costituita a norma del presente Statuto.

La Commissione può essere richiesta di redigere un documento preparato-

rio, che dovrà essere sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero presbiterio diocesano.

La Giunta concorda con la Commissione, tramite il suo Presidente, tenuto conto della natura dell'argomento trattato, le modalità:

- * di preparazione della sessione (invio ai Consiglieri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, ecc.),
- * di svolgimento della stessa (scansione della discussione consigliare in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro a gruppi, ecc.),
- * di espressione del parere del Consiglio (votazione su mozioni, interventi da consegnare globalmente al Vescovo, approvazione di un documento, ecc.).

Il parere del Consiglio troverà sempre puntuale riscontro nel verbale e quindi, eventualmente, nel documento conclusivo e nelle mozioni. Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni la Commissione predispone una traccia delle stesse, restando sempre integro il diritto dei singoli consiglieri di avanzare proprie proposte di mozioni, purché pertinenti al tema trattato.

Ove non sia prevista una Commissione preparatoria spetta comunque alla Giunta determinare le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione della sessione.

Il Vescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

Art. 28 Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e di copia dell'ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno trenta giorni prima delle sessioni, con allegata la proposta di verbale della sessione precedente.

Il Segretario cura che gli strumenti di lavoro, come pure le indicazioni sulle modalità di svolgimento della sessione e di espressione del parere del Consiglio, arrivino ai Consiglieri in tempo utile per la discussione con gli altri consiglieri

Art. 29 Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della diocesi.

4.2. Lo svolgimento delle sessioni

Art. 30 Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicario incaricato.

Il Moderatore di turno dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e la votazione.

- Art. 31 Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente (viene data lettura del verbale della sessione precedente), per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.
- Art 32 Il Vescovo, anche tramite il Vicario incaricato (o delegato vescovile), riferisce circa le iniziative assunte in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Segretario informa sulle attività delle Commissioni e della Giunta.

Art. 33 La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta, sotto la direzione del Moderatore.

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione generale devono chiedere la parola.

Gli interventi non debbono superare la durata di dieci minuti, salva diversa determinazione stabilita dalla Giunta.

Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione, sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di mozioni già presentate.

Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Il testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione, al fine di essere conservato agli atti della sessione. Per la redazione del verbale va fatta pervenire, entro lo stesso termine, anche una sintesi degli interventi non superiore alle 100 parole.

I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 34 Conclusa la discussione generale, qualora sia prevista la votazione di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente il testo scritto delle mozioni al Moderatore. Il Moderatore dovrà brevemente esaminare il testo delle mozioni concordando con chi le presenta (Commissione preparatoria o singolo consigliere) una formulazione che sia il più possibile chiara ed espressiva della discussione.

Alla ripresa, il Moderatore legge i testi pervenuti e lascia un congruo spazio di tempo per brevi interventi (al massimo due minuti) per richieste di chiarimento, nonché per suggerimenti di modifica delle mozioni o di unificazione di mozioni simili. Chi ha proposto le mozioni ha la facoltà di offrire chiarimenti e

di accogliere suggerimenti e, al termine di questa fase, deve presentare al Moderatore i testi definitivi da sottoporre al voto.

I tempi per i suddetti adempimenti sono quelli stabiliti dalla Giunta e precisati, se necessario, dal Moderatore.

4.3. Le modalità delle votazioni

- Art. 35 Il CPD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
- Art. 36 Il CPD vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti.

Il Moderatore designerà di volta in volta due scrutatori.

Art. 37 Prima di ogni votazione, il Moderatore dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito.

Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione). Esse non possono superare la durata di due minuti.

Art. 38 Il CPD vota con le seguenti modalità:

- a) quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa;
- b) quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi (in particolare tra più mozioni presentate a conclusione della discussione sui principali argomenti all'ordine del giorno), vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Moderatore, che non metterà ai voti le mozioni escluse dal risultato positivo o negativo delle votazioni precedenti. Al Vescovo vengono comunque presentate tutte le mozioni con i voti ottenuti da ciascuna di esse;
- c) nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati, che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano per ordinazione e, successivamente, per età;
- d) nel caso di elezione contemporanea di più persone, basta la maggioranza relativa dei presenti. I Consiglieri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eligendi. In caso di parità si procede come al comma c).

5. Rapporti con la comunità diocesana e gli altri organismi diocesani Pubblicità degli atti del Consiglio

- **Art. 39** Ogni Consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo.
- **Art. 40** Il CPD mette a disposizione (anche ricorrendo a strumenti informatici) dei Consigli pastorali parrocchiali e vicariali il verbale con allegati il documento conclusivo o le "conclusioni operative" approvate.
- **Art. 41** Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio presbiterale e il CPD cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

In particolare:

- a) all'inizio dell'anno pastorale le Giunte dei due organismi si riuniscono sotto la direzione del Vescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;
- b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso del Vescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria, con membri dei due organismi, affinché essa predisponga uno strumento di lavoro comune:
- c) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.
- **Art. 42** Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani, con gli Uffici e Servizi di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.
- **Art. 43** I verbali delle sessioni pubbliche del CPD, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo, sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

I verbali, contenenti anche la sintesi degli interventi o comunque l'elenco degli intervenuti, sono pubblicati sul bollettino ufficiale della diocesi dove, su richiesta della Giunta, possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio, che rivestano particolare interesse.

Art. 44 La Giunta prepara la relazione delle sessioni e, secondo le indicazioni del Vescovo (can. 514 § 1), la trasmette agli strumenti delle comunicazioni sociali, tramite i competenti Uffici e Servizi di Curia.

Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio verrà valorizzato anche il ricorso al portale internet della diocesi.

7. Norme finali

- Art. 45 La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.
- **Art. 46** Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Treviso, 13 maggio 2011

♣ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM CONV.

Arcivescovo-Vescovo di Treviso

don GIULIANO BRUGNOTTO Cancelliere Vescovile